CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - NATURA DELLA FORNITURA

Procedura negoziata, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 57, comma 3, lettera b) e delle condizioni disciplinate nel presente Capitolato d'Oneri.

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle citate fonti si fa riferimento alle norme del codice civile ed a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2 - DOCUMENTI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto contrattuale, relativamente alla procedura negoziata di cui trattasi, sarà disciplinato dalle clausole del capitolato che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione Generale per le attività Territoriali (di seguito DGAT) e la società Delo Instruments srl (di seguito Società):

- il presente Capitolato d'Oneri
- l'allegato tecnico;
- l'offerta presentata dalla società invitata;
- le dichiarazioni sostitutive debitamente firmate.

ART. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato d'Oneri ha come oggetto l'affidamento della fornitura dell'upgrade/trade-in di n. 25 misuratori di campo SEFRAM mod. 7866 aggiornati con il mod. 7876-DAB-Mi.Se, in dotazione presso gli Ispettorati di Liguria (n.3), dell'Emilia Romagna (n. 4), Lazio (n. 5), Lombardia (n.1), Puglia e Basilicata (n. 1), Sicilia (n.4), Friuli V.G.(n. 2), Campania (n.4), Toscana (n. 1) e al CNCER (n.2) utilizzati per l'attività connessa ai controlli sui segnali televisivi digitali, svolte nell'ambito delle competenze istituzionali, assegnate ai medesimi uffici.

ART. 4- IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della presente fornitura non sarà soggetto a variazione e, comunque non potrà essere superiore a quanto previsto dall'art. 28 co 1 lett. a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in base al quale viene stabilito il limite della soglia comunitaria..

ART. 5 - SEDE DELLA FORNITURA

I misuratori di campo Sefram mod. 7866, oggetto della presente fornitura dovranno essere ritirati per l'upgrade/trade-in e riconsegnati presso le sedi degli Ispettorati di cui all'art.3.

L'Ufficio del Consegnatario di ciascun Ispettorato dovrà predisporre apposito verbale di scarico dei misuratori da ritirare e redigere successivamente il verbale di presa in carico dei misuratori oggetto della fornitura.

Sono a carico della Società fornitrice il trasporto e/o le spese di spedizione ed imballaggio degli strumenti e la consegna e la messa in opera dei suddetti misuratori, nonché qualsiasi altro onere connesso al servizio.

ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere approntata al collaudo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del provvedimento con il quale la DGAT ordinerà la stessa.

La Società si impegna ad effettuare la consegna dei misuratori di campo, interamente a proprio carico e sotto la propria responsabilità per quanto riguarda le condizioni di trasporto ed a garantire la copertura assicurativa per eventuali incidenti, presso ciascuna sede degli uffici destinatari della presente fornitura. Detta consegna dovrà essere effettuata entro il termine di 15 (quindici) giorni

naturali dal giorno successivo a quello della comunicazione inerente l'avvenuto collaudo favorevole.

ART. 7 - PENALE PER IL RITARDO

Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei misuratori di cui trattasi rispetto ai termini previsti nell'art. 6 del presente Capitolato d'Oneri o nell'approntamento al collaudo di cui al successivo art. 15 sarà applicata una penale pari a 0,4 % del valore della fornitura stessa. La penale non potrà in nessun caso superare la misura di 1/10 dell'importo complessivo; nell'ipotesi di reiterati ritardi (oltre i venti giorni) nella consegna o nelle operazioni di collaudo, la DGAT potrà dichiarare risolto il provvedimento contrattuale e porre in essere tutti gli atti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

ART. 8 - PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo contrattuale relativo alla fornitura di cui trattasi avverrà in un'unica soluzione, previa presentazione di fatturazione elettronica e dopo le necessarie operazioni di inventariazione dei beni da parte dell'Ufficio del Consegnatario di ciascun Ispettorato e del CNCER.

Inoltre, la fattura sarà liquidata previo accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione della dichiarazione DURC.

La fattura, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, dovrà essere presentata esclusivamente in formato elettronico.

Si comunica, pertanto, il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per questa fornitura.

Codice Univoco Ufficio	Oggetto del contratto	CIG
60TZDS	Upgrade/trade-in di n. 25 misuratori di campo Sefram modello 7866	5914401E17

La documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio è disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

ART. 9 - GARANZIA

Dalla data di approvazione dell'avvenuto collaudo favorevole, la Società garantisce il buon funzionamento dei misuratori di campo, oggetto della presente fornitura, per un periodo della durata di 24 mesi, assumendo l'obbligo di sostituirli, ripararli o ripristinarne l'efficienza senza alcun addebito.

Gli Ispettorati Territoriali di cui all'art. 3 ed il CNCER, destinatari dei misuratori di campo aggiornati saranno obbligati ad informare prontamente la Società, e per conoscenza la DGAT, degli inconvenienti che si verificano durante il periodo di garanzia, specificandone la natura.

La Società dovrà prevedere un servizio di assistenza tecnica raggiungibile via fax, via e-mail o tramite segreteria telefonica, per la gestione delle chiamate relative a richieste di assistenza tecnica per malfunzionamenti o difetti che si dovessero presentare.

Tale servizio deve essere attivo tutti i giorni, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle 17:30. Le chiamate effettuate oltre le 17:30, devono essere registrate mediante segreteria telefonica e vanno intese come effettuate alle ore 8:30 del giorno successivo.

La medesima dovrà avviare l'intervento per il ripristino della funzionalità del misuratore segnalato come mal funzionante entro 48 ore dalla richiesta.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna del materiale in garanzia, deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della Società.

I tempi occorrenti per gli interventi sopra indicati determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

Il rispetto dei termini di garanzia, comprensivi degli eventuali prolungamenti temporali, sarà comunicato alla Direzione con apposita attestazione da parte dei predetti Uffici destinatari degli stessi.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

Non è richiesto deposito cauzionale.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ GENERALI DELLA SOCIETA' FORNITRICE

Nell'esecuzione della fornitura, la Società dovrà adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.

La Società si impegna inoltre a rispettare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e in generale in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.

La Società medesima è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Detta Società è responsabile degli eventuali danni o lesioni arrecati a strutture o persone di ciascun Ispettorato Territoriale e al CNCER a cui verranno consegnati tali misuratori di campo, a terzi e a cose in conseguenza di comportamento doloso o colposo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'Oneri nonché di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque la medesima si avvalga nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Parimenti saranno a carico della Società tutte le conseguenze degli eventuali sinistri ed infortuni che dovessero accadere al proprio personale o cose durante l'esecuzione della fornitura.

ART. 12 - ONERI PARTICOLARI PER LA SOCIETA' FORNITRICE

- a) Non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti anticipati.
- b) Non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti addizionali.
- c) La Società si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura di che trattasi sollevando, nel contempo, la DGAT.

ART. 13 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELLA SOCIETA'

Sono a carico della Società gli obblighi ed oneri di seguito riportati:

- a) il ritiro dei misuratori di campo Sefram mod. 7866 presso ciascun Ispettorato e presso il CNCER, al fine di eseguire sugli stessi l'upgrade/ trade-in richiesto;
- b) la consegna e la messa in opera dei misuratori di campo aggiornati;
- c) la rimozione, al termine delle operazioni di installazione, di tutti gli imballaggi relativi alle apparecchiature fornite;
- d) il risarcimento alla DGAT e ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati dalla Società o dal personale addetto ai lavori;
- e) l'ottemperanza a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e di C.C.N.L. di categoria in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi con esclusione di qualsivoglia responsabilità per la DGAT;

f) in caso di malfunzionamenti successivi alla consegna degli stessi la Società è tenuta al rispetto delle norme relative alla garanzia;

ART. 14 - FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando ricorrano cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di esse.

ART. 15 - COLLAUDO

La fornitura oggetto della presente procedura è soggetta a collaudo secondo le norme di legge. Le attività di collaudo saranno effettuate presso la sede di Milano della Società, in via Piemonte, 14 – 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI) alla presenza di funzionari tecnici dell'Ispettorato Territoriale Lombardia, appositamente incaricati, che avranno il compito di verificare la rispondenza ai requisiti indicati nell'allegato tecnico.

Al termine delle operazioni di collaudo sarà redatto l'apposito verbale sottoscritto dalle parti convenute.

La Società provvederà a tenere il relativo corso di formazione, d'intesa con gli Ispettorati territoriali ed il CNCER, in videoconferenza.

ART. 16 - REQUISITI DI QUALITÀ

La Società dovrà effettuare la fornitura di cui trattasi in accordo con norme ISO 9000.

ART. 17 - MANUALI E DOCUMENTAZIONI

La Società renderà disponibili alla DGAT – Ispettorati territoriali, interessati alla presente fornitura, manuali ed altra documentazione in quantità sufficiente ad assicurare un funzionamento soddisfacente ed efficiente dei misuratori aggiornati. I manuali e la documentazione saranno forniti in lingua italiana o inglese.

La Società aggiornerà e, ove necessario, sostituirà tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

ART. 18 - CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE

Il Foro di Roma è l'unico competente a giudicare su eventuali controversie inerenti la presente procedura

ART. 20 – VARIAZIONI DELLA FORNITURA

Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto si renda necessaria una variazione in aumento o diminuzione della fornitura, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione con riferimento ai prezzi unitari indicati nell'offerta economica.

Tali variazioni potranno essere richieste per un valore che non può superare un quinto dell'importo contrattuale.

ART. 20 – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., sulla tutela della riservatezza, i dati personali raccolti dalla DGAT, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della procedura, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato può far valere, nei confronti della Direzione, i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il Direttore Generale Pietro Celi